

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il  
28 ottobre 2021 — LM / KP**

**(Causa C-654/21)**

(2022/C 64/22)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Sąd Okręgowy w Warszawie

**Parti**

Attore: LM

Convenuto: KP

**Questioni pregiudiziali**

1. Se l'articolo 124, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, debba essere inteso nel senso che l'espressione, contenuta in tali disposizioni, «domanda riconvenzionale di nullità» si riferisce alla domanda di dichiarazione di nullità soltanto nella parte in cui essa sia connessa con la domanda dell'attore relativa alla contraffazione di un marchio dell'Unione — il che permetterebbe ad un giudice nazionale di non esaminare una domanda riconvenzionale di nullità riguardo alla parte più ampia di quella connessa con la domanda dell'attore relativa alla contraffazione.
2. Se l'articolo 129, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, debba essere inteso nel senso che la suddetta norma, richiamando «le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azione relativa a un marchio nazionale», si riferisce alle norme procedurali nazionali che avrebbero trovato applicazione in un determinato procedimento per contraffazione di un marchio dell'Unione (nonché nel procedimento relativo alla domanda riconvenzionale di nullità), o si riferisce genericamente alle norme procedurali nazionali vigenti nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro — il che avrebbe rilevanza nelle ipotesi in cui alla data di instaurazione di uno specifico procedimento riguardante la violazione dei diritti derivanti da un marchio europeo, le norme procedurali sulla domanda riconvenzionale di nullità riguardante marchi nazionali non esistessero ancora nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro.

---

<sup>(1)</sup> GU 2017, L 154, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il  
5 novembre 2021 — NEC PLUS ULTRA COSMETICS AG/ Repubblica di Slovenia**

**(Causa C-664/21)**

(2022/C 64/23)

*Lingua processuale: lo sloveno*

**Giudice del rinvio**

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: NEC PLUS ULTRA COSMETICS AG

Convenuta: Repubblica di Slovenia

### Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni della direttiva IVA <sup>(1)</sup>, e segnatamente l'articolo 131 e l'articolo 138, paragrafo 1, nonché i principi del diritto dell'UE, in particolare i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, ostino a una normativa nazionale la quale vieti la presentazione e l'assunzione di nuovi elementi di prova, volti a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti sostanziali di cui all'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA, già durante il procedimento amministrativo di prima istanza, e più specificamente nel contesto delle osservazioni presentate in ordine al verbale di verifica fiscale emesso prima dell'emissione di un avviso di accertamento fiscale.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Central Cível da Póvoa de Varzim (Portogallo) il 9 novembre 2021 — Gencoal S.A. / Conceito Norte — Consultadoria de Gestão, Lda., BT**

**(Causa C-669/21)**

(2022/C 64/24)

*Lingua processuale: il portoghese*

### Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Central Cível da Póvoa de Varzim

### Parti

*Ricorrente:* Gencoal S.A.

*Convenuti:* Conceito Norte — Consultadoria de Gestão, Lda., BT

### Questione pregiudiziale

Se gli articoli 31, paragrafo 1 e 4 del decreto reale del 29 dicembre 1992, n. 1624, recante la disciplina dell'IVA in Spagna, nonché l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE <sup>(1)</sup> del 12 febbraio 2008, nella misura in cui prevedono, nel primo caso, che il termine per la presentazione della richiesta di rimborso sull'imposta sul valore aggiunto da parte di imprenditori o professionisti non stabiliti nel territorio di applicazione dell'imposta, ma stabiliti nella Comunità [Unione europea] ha inizio [il] giorno successivo alla fine di ciascun trimestre o anno civile e termina il 30 settembre successivo all'anno in cui le imposte in discussione sono state versate e, nel secondo caso, che la richiesta di rimborso deve essere presentata allo Stato membro di stabilimento entro e non oltre il 30 settembre dell'anno civile successivo al periodo di rimborso, violano il principio di neutralità fiscale (con conseguenze in termini di neutralità concorrenziale e principio di uguaglianza per ciò che concerne il divieto di discriminazione) che risult[a] dal sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto che deriva dai considerando 4), 5) e 7) e dagli articoli 167, 170, 171 e 178 della direttiva 2006/112/CE <sup>(2)</sup> del Consiglio, del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE <sup>(3)</sup> del Consiglio, del 12 febbraio 2008, nonché dal diritto fondamentale sancito dall'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU 2008, L 44, pag. 23).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (GU 2008, L 44, pag. 11).

---